

Roma, 11 maggio 2017

Prot. 359_2017

Oggetto: “Diffida alla regolarizzazione” inviata da Soundreef Ltd.

Gentile Direttore/Spett.le Direzione ,

abbiamo appreso che Soundreef Ltd. (“Soundreef”) ha recentemente inviato una comunicazione standard di “diffida” ad alberghi ed altri esercizi commerciali italiani per invitarli a stipulare un accordo di licenza- “esclusivo o concorrente” con quello in corso di esecuzione con la SIAE – per tutti gli apparecchi radiotelevisivi rispettivamente in uso. La comunicazione in questione, in ragione del suo contenuto, in particolare di alcune affermazioni oggettivamente ingannevoli, rischia di creare confusione presso i suoi destinatari, ed è questa la ragione per cui la scrivente Società si premura con la presente di fornirLe i necessari chiarimenti esposti di seguito.

Al riguardo, possiamo rassicurarLa che la sua posizione non richiede alcuna “regolarizzazione”, essendo la “diffida” di Soundreef fondata su presupposti non corretti.

La “diffida” di Soundreef, infatti, prende spunto dall’istruttoria avviata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (l’“AGCM”) nei confronti della SIAE con provvedimento del 5 aprile u.s., facendo seguito ad alcune segnalazioni della stessa Soundreef aventi ad oggetto presunte condotte abusive della SIAE, senza che l’AGCM abbia svolto alcun’altra attività istruttoria significativa.

Ora, com’è del tutto naturale, la posizione espressa dall’AGCM è meramente preliminare, e soprattutto non incide, allo stato, sulla piena vigenza ed efficacia dell’art.180 che, come noto, riserva in esclusiva alla SIAE il rilascio di licenze per tutte le utilizzazioni tradizionali, tra cui rientra la diffusione di musica negli esercizi commerciali.

La SIAE, dal canto suo, e per quanto occorrer possa, è certa che nel corso del procedimento avanti l’AGCM, grazie alla possibilità di interloquire con la stessa e di esporre la propria versione dei fatti e la propria analisi del contesto normativo, sarà chiarita sia la compatibilità del predetto art. 180 LdA con la disciplina europea (circostanza questa già affermata dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 27 febbraio 2014 – OSA/Lécebné), sia la costante liceità del proprio comportamento.

Peraltro, ci preme precisare che lo stesso decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 – di recepimento della recente disciplina comunitaria – ha confermato la piena vigenza dell’art. 180 della legge n. 633/1941.

Pertanto, contrariamente a quanto si afferma nella comunicazione standard di Soundreef, la normativa vigente non consente a tale società (che non è neppure un Organismo di gestione collettiva) di rilasciare la licenza che pure essa Vi diffida a richiedere.

Al più, singoli autori potrebbero legittimamente decidere (e talvolta decidono) di gestire in prima persona e direttamente i propri diritti. Con la precisazione però che anche una simile gestione diretta non riguarda il caso delle opere gestite dalla SIAE in ragione degli oltre 270 accordi di rappresentanza con consorelle estere per i relativi repertori. E neppure riguarda il caso delle opere oggetto di comunione (tra più autori ed editori), che uno o più dei titolari dei diritti abbiano comunque affidato in tutela alla SIAE.

Anche tutte tali opere, infatti, rientrano nel repertorio licenziato dalla SIAE composto da circa 45 milioni di opere italiane e straniere.

E questo è ciò che avviene perfino per quegli “*autori di successo*” che hanno rilasciato mandato a Soundreef, posto che detto mandato non incide sulla tutela dell'opera affidata a SIAE dagli altri aventi diritto sull'opera in questione.

È dunque assolutamente fuorviante e non corrispondente al vero rappresentare che la licenza di Soundreef possa mai essere sostitutiva di quella della SIAE, come la “diffida” espressamente suggerisce, ciò in quanto le opere diffuse attraverso radio e TV appartengono quasi totalmente al repertorio SIAE e, conseguentemente, necessitano comunque della licenza SIAE. A tal proposito Le confermiamo ogni più ampia assistenza e garanzia circa la piena validità ed efficacia della nostra licenza, anche con riferimento alle argomentazioni contenute nella presente.

È infine opportuno precisare che per concedere in licenza il proprio repertorio la SIAE ha elaborato specifiche tariffe che riguardano solo le opere da essa tutelate, rispetto alle quali l'utilizzo da parte di terzi appare scorretto, anche perché riferito alla concessione di licenze relative ad un repertorio nettamente inferiore sia a livello quantitativo che qualitativo.

Qualsiasi ulteriore informazione potrà essere richiesta inviando una email al seguente indirizzo info.utilizzatori@siae.it

Nel rimanere a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento, Le inviamo i nostri migliori saluti.

(Gaetano Blandini)

